



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 06-03-2021

**Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINO AL 21 MARZO 2021**

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Montefalco;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei

comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTO, in particolare, il DPCM del 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che la Regione Umbria, in base ai dati riguardanti l'andamento settimanale dei contagi, rimane inserita nella cd. "Zona Arancione", per cui si applicano le disposizioni contenute nel Capo IV del citato DPCM 2 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza della Regione Umbria n. 22 del 05/03/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID", in vigore dal 6 marzo al 21 marzo 2021, con la quale è stato disposto:

- *Lo svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020;*
- *La sospensione di tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie;*
- *La sospensione di tutte le attività in presenza di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età;*
- *Il divieto di giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;*
- *La sospensione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;*
- *La sospensione dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;*
- *La sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;*
- *L'obbligo, per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, di rispettare le disposizioni relative alle norme per contrastare la diffusione ed il contagio del virus;*
- *L'obbligo, per operatori di esercizi commerciali, di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2;*
- *Il divieto di apertura, dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi;*
- *Il divieto di apertura, dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica, di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici;*
- *Il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;*

- *Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;*
- *Il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo;*
- *Il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi;*
- *L'obbligo per esercenti ed operatori di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie di utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.;*

DATO ATTO che la situazione epidemiologica, anche se in leggero miglioramento, desta ancora preoccupazione, in quanto:

1. La presenza prevalente di varianti, soprattutto della variante brasiliana che dalle analisi di sequenziamento dell'ISS in Umbria supera il 50%, oltre che della variante inglese che per la tipologia e velocità di contagio scarsamente risponde alle misure di contenimento;
 2. La presenza di incidenze territoriali ancora molto elevate in alcune aree della regione associata alla ripresa dei casi nella provincia di Terni, in questi ultimi giorni,
- indica in modo chiaro la necessità di mantenere le misure restrittive in corso e supportata da una capillare e continua azione di controllo e monitoraggio;

CONSIDERATO l'incremento del numero di persone attualmente positive al COVID 19 nel Comune di Montefalco registrato nell'ultima settimana, che induce a maggior ragione a ritenere necessario il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio idonee a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione a salvaguardia della pubblica salute;

CONSIDERATO molti dei contagi che si stanno verificando, risultano sempre in misura crescente tra i più giovani anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti;

RITENUTO che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-3 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATI altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- Nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni l'incremento dei contagi è in repentina crescita, così come nella fascia 6-10 anni.
- Le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

Dalla data odierna e **fino al 21 marzo 2021**:

- 1. La sospensione di tutte le attività in presenza** presso l'asilo nido "La Trottole";
- 2. Il divieto di distribuzione** di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (**distributori automatici**), che affacciano nelle pubbliche vie per l'intera giornata;
- 3. La sospensione della Zona a Traffico Limitato** del Centro Storico, al fine di consentire la consegna a domicilio e l'asporto presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) ubicati all'interno della ZTL;

RIBADISCE

La chiusura al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli, come stabiliti con la precedente Ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020;

RACCOMANDA

Ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali, alla misurazione della temperatura corporea ed all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.

AVVISA

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

- A tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, ai quali il provvedimento viene trasmesso, le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- All'Area Tecnica comunale di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in merito alla chiusura dei siti e servizi indicati;

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
 - A.U.S.L. Umbria n. 2;
 - Questura di Perugia;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno;
 - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
 - Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
 - Comando della Polizia Locale, sede;
 - Istituto comprensivo Melanzio Parini;
 - Cooperativa La locomotiva;
 - Busitalia - Sita Nord - Direzione Regionale Umbria, Perugia;
 - Albo Pretorio on line.



Il Sindaco

Luigi Titta